

C O M U N E D I M O N T E R E A L E
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 106 del 24-11-018

Registro generale n. 901

Oggetto: Comune di Montereale/Di Paolo Paolina e Anzuini Alessio. Liquidazione fattura n.29/E del 16/11/2018 dell'Avv. Mauro Ceci.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che in data 21/11/2014 è pervenuto al Protocollo dell'Ente, Prot. 7728/2014, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo a firma dello Studio Legale dell'Avv. Massimo Manieri per conto dei propri clienti Sig.ra Di Paolo Paolina, residente a Roma, e Sig. Anzuini Alessio, residente a Udine;

-che il predetto atto è teso all'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza di demolizione Prot. 4924/2014 - N.59/14 R.O. del 19/07/2014, notificata il 28/07/2014 e di tutti gli atti ad esso prodromici e consequenziali, con cui il Responsabile dell'Area Sisma ha ingiunto "...alla signora Di Paolo Paolina... e all'Ing. Anzuini Alessio, quale Direttore de Lavori incaricato per il procedimento n.806/11 Reg.Tribunale di L'Aquila... a demolire a propria cura e spese, entro il termine di giorni novanta... le seguenti opere: paretina di laterizi forati con cui è stato chiuso parzialmente un vano porta finestra";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 03/12/2014 con la quale è stato disposto:

"-di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio presentato innanzi al TAR di L'Aquila dallo studio legale dell'Avv. Massimo Manieri per conto dei propri clienti Sig.ra Di Paolo Paolina, residente a Roma, e Sig. Anzuini Alessio, residente a Udine;

-di affidare la difesa legale dell'Ente allo Studio Legale Avv. Ceci Mauro del foro di L'Aquila, conferendo inoltre allo stesso ampia facoltà di dire ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente;

-di approvare il preventivo di spesa Prot. 7804/2014, per un importo complessivo presunto di € 3.000,00;

-di autorizzare il Responsabile del Servizio ad assumere un impegno di spesa presunto di € 3.000,00 sul cap. 138 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario";

VISTA altresì la determinazione di Area Amministrativa n.93 del 05/12/2014 con la quale è stato disposto:

"-di assumere un impegno di spesa presunto di € 3.000,00 sul cap. 138 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per le spese legate al conferimento dell'incarico legale disposto con deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 03/12/2014";

VISTA inoltre la determinazione di Area Amministrativa n.26 del 03/03/2015 con la quale è stato disposto:

"-di assumere un impegno di spesa presunto di € 729,56 sul cap. 138 del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per le spese liquidate nell'Ordinanza del T.A.R. Abruzzo n.00034/2015 REG.PROV.CAU. in favore della parte ricorrente, con riferimento esclusivo alla fase cautelare, nella causa Comune di Montereale/Di Paolo Paolina e Anzuini Alessio";

VISTA la Sentenza n.00012/2018 REG.PROV.COLL., pubblicata il 16/01/2018, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n.00828/2014 REG.RIC.:

- lo ha dichiarato inammissibile;
- ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma complessiva di € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge, di cui € 1.000,00 in favore del Comune resistente ed € 1.000,00 in favore di Domenico Di Stefano;
- ha condannato, ai sensi dell'art.92 c.p.c. Paolina Di Paolo al pagamento della somma complessiva di € 2.000,00 per violazione del dovere di lealtà e probità processuale di cui all'art.88 c.p.c., di cui € 1.000,00 in favore del Comune resistente ed € 1.000,00 in favore di Domenico Di Stefano;

VISTA la fattura elettronica rimessa dallo Studio Legale Avv.Ceci Mauro n.29/E del 16/11/2018, Prot. 10159 del 17/11/2018, per l'importo complessivo di € 2.999,99 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione fatto salvo il diritto del Comune a RIchiedere alle controparti il pagamento delle somme disposte in Sentenza nei termini di seguito indicati:

- somma dovuta ex art.92 c.p.c. dalla Sig.ra Di Paolo Paolina € 1.000,00;
- spese processuali € 1.459,12 dovute in solido dai ricorrenti Sig.ri Di Paolo Paolina e Anzuini Alessio (di cui € 1.000,00 quali onorari, € 150,00 quali spese generali 15%, € 46,00 quale cassa avvocati 4%, € 263,12 quale IVA 22%)

TOTALE € 2.459,12;

VISTA la nota acquisita al Prot.10173 del 17/11/2018 con cui l'Avv. Ceci Mauro, per il tramite dell'Avvocato di controparte, Avv. Manieri Massimo, ha richiesto alle controparti il pagamento delle somme disposte in Sentenza nei termini predetti;

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispodere allo studio legale Avv. Mauro Ceci del foro di L'Aquila, la somma complessiva di € 2.999,99 di cui alla fattura n.29/E del 16/11/2018, Prot. 10159 del 17/11/2018, con imputazione della spesa sul cap.138, codice 01.02-1.03.02.11.006, del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, gestione residui, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.93 del 05/12/2014;

-di dare atto che con nota acquisita al Prot.10173 del 17/11/2018 l'Avv. Ceci Mauro, per il tramite dell'Avvocato di controparte, Avv. Manieri Massimo, ha richiesto alle controparti il pagamento delle somme disposte in Sentenza nei termini di seguito indicati:

- somma dovuta ex art.92 c.p.c. dalla Sig.ra Di Paolo Paolina € 1.000,00;
- spese processuali € 1.459,12 dovute in solido dai ricorrenti Sig.ri Di Paolo Paolina e Anzuini Alessio (di cui € 1.000,00 quali onorari, € 150,00 quali spese generali 15%, € 46,00 quale cassa avvocati 4%, € 263,12 quale IVA 22%)

TOTALE € 2.459,12;

-di dare altresì atto che l'impegno di spesa assunto con determinazione di Area Amministrativa n.26 del 03/03/2015, alla luce di quanto disposto nella Sentenza n.00012/2018 REG.PROV.COLL., pubblicata il 16/01/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sarà oggetto di cancellazione nel rispetto della vigente normativa in tema di contabilità degli Enti Locali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, li

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====